



ISTITUTO COMPRENSIVO "VITO INTINI"

Via Sant'Anna, n.c. – Monopoli Tel. 080802303

Codice meccanografico BAIC875005 – Codice fiscale 93423420723

Codice Univoco Ufficio UFZFDS

e-mail: baic875005@istruzione.it – baic875005@pec.istruzione.it

www.primoicmonopoli.edu.it

Scuola Secondaria di I Grado
"Vincenza Sofo"
Via Sant'Anna – 080802303

Scuola Primaria "VITO INTINI"
Via Dieta – 080742610

Scuola Primaria "Vincenza Sofo"
Via Sant'Anna – 080802303

Scuola Infanzia "Mons. C. Ferrari"
Viale A. Moro – 0809301634

Scuola Infanzia "VITO INTINI"
Via Dieta – 080742610

Monopoli, fa fede il protocollo

Ai componenti della Commissione elettorale

Alle Famiglie

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Al DSGA

All'Albo on line

Elezioni Organi Collegiali

Al sito web

Circolare n.69

Oggetto: Decreto indizione elezioni suppletive per il Consiglio di Istituto triennio
2024/25; 2025/2026; 2026/2027

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n. 297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti ;

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto"), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

RICHIAMATO il proprio decreto di Prot. 0009830/U del 04/12/2024 avente ad oggetto nomina dei Componenti del Consiglio di Istituto- Triennio 24/27

VERIFICATO che per la Componente Docenti risultano eletti eletti 7 (sette) consiglieri

RICHIAMATO il proprio Atto 0007788/U del 01/10/2025 col quale decretava

- la decadenza da membri del Consiglio di questo Istituto, a far data dal 1 Settembre 2025, della rappresentante dei Genitori Sig.ra Deborah Mizio, per la perdita dei requisiti di eleggibilità e la successiva surroga con la con la Sig.ra Laura Carbonara, prima dei non eletti della lista Genitori.

- la decadenza da membro del Consiglio di questo Istituto, di una delle due rappresentanti del personale ATA e dava atto dell'impossibilità di procedere alla surroga della Consigliera decaduta, in quanto risultava esaurita la lista nella quale la Consigliera si era candidata in occasione delle elezioni del 24/25 novembre 2024;

VERIFICATA pertanto la necessità di procedere alla sostituzione di un membro del Consiglio, Componente Docenti per mancata elezione nella precedente tornata elettorale del novembre 2024, e di uno dei membri del Consiglio, espressione della componente ATA;

VISTA la nota prot. 42616 del 19/9/2025 del Ministero dell'istruzione e del Merito;

VISTA la nota prot. 57792 del 22/9/2025 dell'USR per la Puglia;

INDICE

le elezioni suppletive per l'elezione di 1 (uno) Consigliere per la componente Docenti e 1 (uno) Consigliere per la Componente ATA nel Consiglio e di questa Istituzione scolastica per il triennio 2024-2027, nei giorni di

domenica 30 novembre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 12.00

lunedì 01 dicembre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Breve sintesi delle scadenze e degli adempimenti

Ai sensi dell'OM 215/1991:

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico nomina la Commissione elettorale
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.

6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.

8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano autentiche ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati.

La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.

9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.

10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.

11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.

12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

13. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari

15. Proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.

17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.

18. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).

Si ricorda che, in questo Istituto Comprensivo che ha una popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti:

8 rappresentanti del personale docente,

8 rappresentanti dei genitori,

2 rappresentanti del personale ATA, il Dirigente scolastico;

il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti. Si precisa che: Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti

ELETTORATO

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo. Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

PRESENTAZIONE LISTE

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: “ I Genitori per la scuola”] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, III, IV ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 8 genitori; massimo 8 studenti; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi (1, 2, 3, 4 etc). Le liste per le componenti devono essere presentate da: per la componente Studenti: almeno 20 studenti per la componente Genitori: almeno 20 genitori per la componente Docenti: almeno 20 per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2) e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di

altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

4. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Si ricorda che successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Inoltre

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

Modalità di votazione

Per poter esercitare il diritto di voto gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori.

Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Ogni elettore può esprimere fino a un voto di preferenza.

Sarà istituito un unico seggio elettorale (SEGGIO N.1) presso la sede di via S. Anna.

Il seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzione di segretario.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.

Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitare le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti. Le operazioni di scrutinio avranno inizio

immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Giuseppina RIZZO